

Divieto di pubblicazione delle ordinanze cautelari:

norma "bavaglio" o tutela della presunzione di non colpevolezza?

Intervista a Federica Olivo | *Huffpost*



Illustrazione di Andrea Spinelli (illustratore giudiziario)

a cura di
Guido Stampanoni Bassi

Divieto di pubblicazione delle ordinanze cautelari:

norma “bavaglio” o tutela della presunzione di non colpevolezza?



FEDERICA OLIVO

Huffpost

1

Si sta discutendo, in questi giorni, dell'emendamento approvato dalla Camera dei Deputati – e proposto dall'On. Le Costa – che punta a vietare la pubblicazione, integrale o per estratto, del testo delle ordinanze di custodia cautelare. Qual è la sua opinione al riguardo? Crede che sia, come alcuni commentatori hanno evidenziato in queste ore, una «legge bavaglio»? E, se sì, perché?

Non lo definirei bavaglio perché le notizie potranno essere date lo stesso, sarà vietata la pubblicazione dei testi. Non sono, però, sicura che la norma che favorisca i diritti dell'indagato. L'ordinanza è un atto con il quale si priva una persona della libertà: ritengo che un controllo della stampa e dell'opinione pubblica sia opportuno. Trovo, però, sbagliato pubblicare ritagli di intercettazioni che non hanno a che vedere con i risvolti penali di una vicenda.

2

L'Ordine Nazionale dei Giornalisti, in un comunicato, ha dichiarato che «il divieto pubblicare anche solo "stralci" delle ordinanze di custodia cautelare non ha nulla a che vedere con il principio di presunzione di innocenza, ma costituisce una pesante limitazione del diritto di cronaca». È d'accordo con questa affermazione?

Sicuramente cambierà il modo di fare cronaca giudiziaria. Non vedremo più intercettazioni, magari che riguardano terzi, pubblicate solo perché da noi titolo, e su questo sono d'accordo. A volte, però, pubblicare, con tutte le attenzioni del caso, qualche riga di un'ordinanza può essere utile per fare capire al lettore di cosa si parla. Può giovare anche all'indagato nei casi, non rari, in cui il Gip ridimensiona l'impianto dell'accusa.

3

Qualora, pur in presenza del divieto di pubblicazione del testo dell'atto, fosse possibile pubblicare il suo contenuto – ossia una sorta di sintesi – ritiene che vi sarebbe comunque una limitazione al diritto ad informare e ad essere informati? È sostenibile, dal suo punto di vista, che il diritto all'informazione sia tutelato solo attraverso la pubblicazione di stralci dell'atto e non anche attraverso la narrazione del suo contenuto?

Sarà sicuramente possibile pubblicare una sintesi. Non credo sarà limitato il diritto a informare ed essere informati, credo che però ci sia il rischio che a volte le sintesi non saranno precise. E questo è può essere un problema per chi scrive, per chi legge e anche per chi è indagato.

4

La prassi, cui siamo abituati, di leggere sui giornali interi passaggi dell'ordinanza cautelare è rispettosa del diritto alla presunzione di innocenza?

Dipende sempre da come lo si fa. Se si pubblicano stralci di ordinanza come fossero pezzi di una sentenza, senza dare spazio alla difesa, viene meno il rispetto della presunzione d'innocenza. Se si pubblicano pochi stralci (selezionati autonomamente dal giornalista) per spiegare di cosa si parla e, se possibile, si dà anche spazio alla difesa nell'articolo, non credo ci siano problemi di rispetto della presunzione d'innocenza.

5

È capitato, in passato, che il giornale per cui lavora pubblicasse, sul proprio sito web, il testo completo, in pdf, di un'ordinanza cautelare? Se sì, capitava con frequenza? Oppure la prassi era per lo più quella di pubblicare, all'interno dell'articolo, virgolettati del provvedimento del Giudice?

No, non è mai capitato di pubblicare il testo completo. Abbiamo pubblicato alcuni (piccoli) stralci laddove era necessario per spiegare di cosa si trattasse. Abbiamo sempre cercato di dare spazio anche alla difesa.

Qualora questa norma dovesse effettivamente entrare in vigore, secondo lei cambierà qualcosa in concreto, sia dal punto di vista del giornalista che del lettore, nell'accesso a quanto contenuto in provvedimento come le ordinanze cautelari?

Credo che i giornalisti potranno avere accesso alle ordinanze. Il divieto non insiste su questo aspetto. I lettori dovranno accontentarsi di una sintesi. Il giornalista dovrà essere bravo a renderla il più fedele possibile agli atti. E rischierà di essere accusato di sintesi infedeli.

Esiste, secondo lei, un problema legato al cd. «mercato nero delle notizie»? Se sì, quale sarebbe la soluzione migliore attraverso cui intervenire? (ad esempio, il riconoscimento al giornalista di un diritto di accesso agli atti del fascicolo)

È sicuramente capitato che siano girati atti ancora coperti da segreto. Le ordinanze, però, una volta conosciute alle parti, non sono tali. Credo che sia giusto che gli atti conosciuti alle parti possano essere conosciuti anche all'esterno, con due accortezze: non trattarli come sentenze definitive ed evitare di ritagliare, per la pubblicazione, solo gli stralci più "piccanti".

Esiste, secondo lei, un problema legato alla effettività delle sanzioni per la violazione dei divieti in tema di pubblicazione degli atti?

Le sanzioni sono effettivamente basse e per lo più non applicate. Del resto, la materia è delicata. C'è sempre il tema del bilanciamento con il diritto di cronaca.

Sono da poco passati due anni dall'entrata in vigore del d. lgs. che ha recepito la direttiva sul rafforzamento della presunzione di innocenza: qual è il suo bilancio? Ritiene che il decreto abbia effettivamente limitato il diritto di informazione?

È sicuramente cambiato il modo di comunicare delle procure, c'è un'accortezza maggiore per non "sbattere il mostro in prima pagina". Qui si pone un tema che riguarda l'interesse pubblico. Chi stabilisce cos'è? Lasciando la valutazione al procuratore può succedere che una procura comunichi troppo e un'altra troppo poco. Con tutte le distorsioni del caso.



Illustrazione di Andrea Spinelli (illustratore giudiziario)




Illustrazione di Andrea Spinelli (illustratore giudiziario)



Illustrazione di Andrea Spinelli (illustratore giudiziario)

 **GIURISPRUDENZA PENALE**